

COMUNE DI NOVOLI
VERBALE DEL REVISORE UNICO
N. 12 del 25/06/2021

Il sottoscritto Dr. Maurizio Deta, revisore unico dell'ente locale Comune di Novoli, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 25-06-2021 avente ad oggetto: Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 44 del 22.03.2021. Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale 2021 - Determinazioni e il corrispondente documento trasmesso allo scrivente revisore con PEC del 25/06/2021 identificativo : 202106251322480200.0309.pech2@pec.rupar.puglia.it, dal responsabile economico finanziario dell'ente il dr. Aldo Blasi, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2021 si è proceduto ad approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2022 – 2023 e Piano Annuale 2021;
- con deliberazione n. 15 del 24/05/2021 il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione n. 14 del 24/05/2021 il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- che la proposta di deliberazione in oggetto prevede di confermare quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2021 fatto salvo l'incremento delle ore lavorative dei due Agenti di Polizia Locale sigg. Giovanni Sabatino e Brizio Montinaro, in quanto l'Ente dichiara la necessità, di garantire i servizi essenziali per la sicurezza del territorio del settore Polizia Locale, implementando l'orario di lavoro da 18h a 30h dei due Agenti di Polizia Locale sigg. Giovanni Sabatino e Brizio Montinaro.

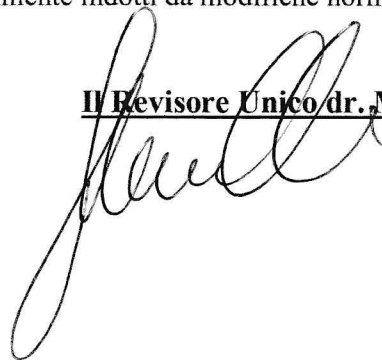
Il revisore:

- visto il parere espresso dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
- vista la proposta deliberativa di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2021/2023, come previsto nel documento allegato alla lettera "A" della deliberazione in oggetto;
- in considerazione che l'Ente Comune di Novoli rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2018 e le entrate correnti del triennio 2017/2019 al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell'anno 2019, è pari al 18,53%;
- che, sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
- visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
- vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti Locali: art. 3 del D.L.90 del 24/06/2014 convertito in L. 114 del 11/08/2014, Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito in Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti Locali);
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto l'articolo 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel testo attualmente vigente, che fissa, per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, un limite di spesa pari a quella sostenuta nell'esercizio 2009 che per il comune di Novoli risulta essere pari ad € 27.547,46 (oneri previdenziali ed irap inclusi);

- visto il comma 993 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che stabilisce che per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

per tutto quanto sopra espresso esprime **parere favorevole**

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 25-06-2021 avente ad oggetto: Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 44 del 22.03.2021. Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale 2021 - Determinazioni e il corrispondente documento
Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche normative in materia e dai vincoli di bilancio.


Il Revisore Unico dr. Maurizio Deta